Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — **Roma — Venerdì 7 ottobre** — **Numero 234**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

Parte Ufficiale

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

Sua Maestà *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Di Suo Motu-Proprio:

Con decreti del 19 luglio 1904:

a Cavaliere:

Abba prof. Giuseppe Cesare, preside del R. Istituto tecnico di Brescia.

Malfatti Vittorio, maggiore del genio navale.

Costantino cav. Sebastiano, maggiore di fanteria a riposo.

Con decreto del 28 luglio 1904:

a Cavaliere:

De Andreis don Giuseppe, parroco di San Buco.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreti del 23 giugno 1904:

ad Uffiziale:

Fazio cav. Giacomo, colonnello di stato maggiore in posizione di servizio ausiliario collocato a riposo.

Cassone cav. Clemente, colonnello d'artiglieria, id. id.

a Cavaliere:

Moreno cav. Edoardo, tenente colonnello dei carabinieri Reali in posizione di servizio ausiliario collocato a riposo.

Ighina cav. Giacomo, maggiore di fanteria id. id.

Clivio cav. Ernesto, id. nel personale permanente dei distretti id. id.

Buttafarri cav. Gaetano, ragioniere geometra principale di 1ª classe del genio, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreto dell'11 luglio 1904:

a Grand'uffiziale:

Farina Carlo, contr'ammiraglio nello stato maggiore generale della R. Marina, collocato in posizione di servizio ausiliario.

Gavotti Giuseppe, id. id.

Con decreto del 18 luglio 1904:

a Grand'uffiziale:

Mirabello Giovanni Battista, vice ammiraglio nello stato maggiore generale della R. Marina, collocato in posizione di servizio ausiliario.

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:

Con decreto del 16 luglio 1904:

a Cavaliere:

Pelroli nob. Gaetano, delegato del Tesoro, collocato a riposo a sua domanda.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

Sua Maestà *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia.*

Di Suo Motu-Proprio:

Con decreti del 19 luglio 1904:

a Commendatore:

Conti ing. cav. Romolo, presidente del Comitato direttivo dell'Esposizione regionale romagnola in Ravenna.

ad Uffiziale:

Sereni cav. avv. Angelo, presidente dell'Università israelitica di Roma.

Costa cav. ing. Vincenzo, professore titolare di disegno nel R. Istituto « Leonardo da Vinci » in Roma.

Armanni cav. arch. Osvaldo, id. id.

Con decreto del 28 luglio 1904:

ad Uffiziale:

Rodocanachi cav. Emanuele.

a Cavaliere:

Beniscelli Giovanni, consigliere comunale di Moneglia, presidente del Comitato pel monumento alla memoria di Re Umberto I, erettosi in quel comune.

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica:

Con decreti del 9 giugno 1904:

a Cavaliere:

Jannuzzi dott. Giuseppe, medico-chirurgo.

Ciarletta Federico, direttore didattico in Scanno.

Sincero Candido, maestro di musica.

Fiore Enrico, pittore.

Con decreto del 26 giugno 1904:

a Grand'uffiziale:

Allievo comm. Giuseppe, professore ordinario di pedagogia ed antropologia nella R. Università di Torino.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreti 23 giugno e 18 luglio 1904:

a Grand'Uffiziale:

Perelli Cippo cav. Felice, maggiore generale in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

a Commendatore:

Zanella cav. Temistocle, colonnello di fanteria, id. id.

Baccon cav. Serafino, id. d'artiglieria, id. id.

ad Uffiziale:

Cortella cav. Luigi, id. di fanteria id. id.

a Cavaliere:

Custo Angelo, tenente d'artiglieria id. id.

Cipollo Enrico, id. nel personale delle fortezze id. id.

Maletti Giovanni, maggiore di fanteria nella riserva.

Nencini Cesare, capitano id. id.

Bianchi Giovanni, id. dei RR. carabinieri id. id.

Ferrari Nicola, id. id.

Monaco Gaetano, capitano d'artiglieria id. id.

Con decreto del 21 luglio 1904:

In considerazione di benemerenze acquistate in occasione del disastro ferroviario di Beano (27 agosto 1903).

a Cavaliere:

Ersettig dott. Ugo, medico-chirurgo in Udine.

Rainis dott. Giovanni Battista, id. in Pasian Schiavonesco.

Manganotti dott. Enrico, farmacista in Pasian Schiavonesco.

Turco don Massimiliano, parroco di San Giorgio Nogaro.

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreti del 11 luglio 1904:

a Grand' uffiziale:

Amoretti Carlo, contr'ammiraglio nello stato maggiore generale della R. Marina collocato in posizione di servizio ausiliario.

a Cavaliere:

Borghetti Cesare, capitano macchinista id. id.

Con decreti del 16 e 18 luglio 1904:

a Gran cordone:

Serra Luciano, vice ammiraglio nello stato maggiore generale della R. marina collocato in posizione di servizio ausiliario.

a Cavaliere:

Autuori Vincenzo, capitano commissario id. id.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreto del 23 giugno e 18 luglio 1904:

ad Uffiziale:

Vochieri cav. Andrea.

a Cavaliere:

Gallese Paolo.

Depetris notaio Luigi.

Con decreti del 16 luglio 1904:

ad Uffiziale:

Campioni cav. avv. Francesco, capo sezione nel Ministero delle Finanze.

Tucci cav. Luigi, intendente di finanza.

Balestrini cav. Temistocle, id. id.

Con decreto 21 luglio 1904:

a Cavaliere:

Cappellotto Giuseppe, ispettore demaniale.

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:

Con decreto del 16 luglio 1904:

a Cavaliere:

Reverdini rag. Tommaso.

Franzetti Alessandro, ufficiale alle scritture nelle intendenze di Finanza, collocato a riposo a sua domanda.

Alessandri Marsilio, primo segretario negli uffici della Corte dei conti.

Fiorentini Nazzareno, id. id.

Bondesio dott. Francesco, segretario id. id.

Con decreti del 23 giugno, 18 e 21 luglio 1904:

a Commendatore:

Bussetti cav. uff. Ernesto, capo sezione amministrativo nel Ministero del Tesoro collocato a riposo a sua domanda.

a Cavaliere:

Galdiolo dott. Luigi.

Montini Giovanni.

Pappalettere Ettore.

Con decreto del 28 luglio 1904:

a Cavaliere:

Papi Giuseppe, segretario di ragioneria nelle Intendenze di Finanza.

Tagliapietra Antonio, segretario id. id.

Racchetti Pietro. id id. collocato a riposo a sua domanda.

Lipari Enrico Maria, controllore del Tesoro.

Testa Cesario, primo segretario nella Corte dei Conti.

Moschini Roberto.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 523 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 25 della legge 7 luglio 1902, n. 304;

Visto l'articolo 10 della legge 30 giugno 1904, n. 293;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto con quelli pel Tesoro e per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

Il testo stesso sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai Ministri dei Lavori Pubblici, del Tesoro e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI
TEDESCO.
L. LUZZATTI.
RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

TITOLO UNICO.
Delle acque soggette a pubblica amministrazione.

CAPO I.
Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali.

Art. 1.

(Art. 91 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori.

Art. 2.

(Art. 124 legge 30 marzo 1893, n. 173).

Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione delle sponde, con l'esercizio della navigazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei o contro le sponde.

Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni relative saranno regolate dall'autorità amministrativa, salvo il disposto dell'art. 25, n. 7, della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni già risolute in via amministrativa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguiscono entro l'alveo o contro le sponde di un corso d'acqua.

SEZIONE I.
Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche.

Art. 3

(Art. 92 legge 30 marzo 1893, n 173).

A seconda degl'interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche sono distinte in cinque categorie, e si eseguiscono:

1° dallo Stato esclusivamente;

2° dallo Stato col concorso delle provincie e degl'interessati riuniti in Consorzio;

3° dai Consorzi degl'interessati col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni, salvo le disposizioni di cui agli articoli 37, 18, 49 e 53;

4° dai Consorzi degl'interessati;

5° dai proprietari e possessori interessati.

Tutte le opere e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono:

per la 1ª categoria a carico esclusivo dello Stato;

per la 2ª categoria a carico dello Stato col concorso delle provincie e degl'interessati riuniti in Consorzio;

per la 3ª e 4ª categoria a carico esclusivo del Consorzio degl'interessati, salvo le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 44, per le opere di 3ª categoria;

per la 5ª categoria a carico dei proprietari e possessori interessati.

SEZIONE II.
Opere idrauliche della prima categoria.

Art. 4.

(Art. 93 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Sono a carico dello Stato le opere che hanno per unico oggetto la navigazione dei fiumi, laghi e grandi canali coordinati ad un sistema di navigazione, o la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine

Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali di proprietà demaniale, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni.

SEZIONE III.
Opere idrauliche della seconda categoria.

Art. 5.

(Art. 94 legge 30 marzo 1893, n. 173 e penultimo capoverso articolo 174 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Col concorso delle provincie e degl'interessati riuniti in Consorzio lo Stato provvede

a) alle opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti, parimenti arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini continui, e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di una provincia;

b) alle nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi;

c) ai canali di navigazione che interessano una o due provincie e che non si collegano ad altre comunicazioni per acqua.

Nessun'opera potrà essere dichiarata di 2ª categoria se non per legge.

Art. 6.

(Art. 95 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei Consorzi, per una metà a carico dello Stato, l'altra metà per un quarto a carico della provincia o delle provincie interessate, e pel restante a carico degli altri interessati.

Sono incluse nel riparto le spese di sorveglianza dei lavori e di guardia delle arginature.

SEZIONE IV
Opere idrauliche della terza categoria).

Art. 7.

(Art. 1 legge 7 luglio 1902, n. 304.

Appartengono alla 3ª categoria le opere da costruirsi ai fiumi e

torrenti e loro bacini montani, non comprese fra quelle idrauliche di 1ª e 2ª categoria e che insieme alla sistemazione del corso d'acqua abbiano uno dei seguenti scopi:

a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonchè beni demaniali dello Stato, delle provincie o dei comuni;

b) migliorare il regime di un corso d'acqua, che abbia opere classificate in 1ª o 2ª categoria;

c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti, possano recar danno all'igiene o all'agricoltura.

Alla inscrizione di opere in 3ª categoria, comprese quelle di rimboscamento e rinsodamento dei terreni montani, che alle opere medesime siano naturalmente collegate e coordinate, sarà provveduto in seguito a domanda diretta al Ministero dei lavori pubblici da tutti o da parte dei proprietari o enti interessati, o per iniziativa del Governo. La inscrizione stessa, quando il Ministero ne abbia riconosciuta la necessità, sarà fatta per decreto Reale dopo sentiti i Consigli comunali e provinciali.

Art. 8.

(Art. 2 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Le opere di cui al precedente articolo sono eseguite a cura del Consorzio da costituirsi tra i proprietari o possessori dei bene interessati.

Le spese relative sono sostenute da detto Consorzio, dallo Stato, nonchè dal comune o dai comuni e dalla provincia o dalle provincie aventi interesse nelle opere medesime, e sono per tutti obbligatorie.

La ripartizione delle spese ha luogo in ragione del 20 per cento a carico del Consorzio, del 15 per cento a carico del comune o dei comuni, del 15 per cento a carico della provincia o delle provincie e del 50 per cento a carico dello Stato.

Per le opere da eseguirsi dove o la provincia o uno dei comuni interessati ecceda il limite legale della sovrimposta nel momento della costituzione del Consorzio, la ripartizione delle spese ha luogo in ragione del 20 per cento a carico del Consorzio, del 10 per cento a carico del comune o dei comuni, del 10 per cento a carico della provincia o delle provincie e del 60 per cento a carico dello Stato.

SEZIONE V.

Opere idrauliche della 4ª categoria.

Art. 9.

(Art. 97 e 98 legge 30 marzo 1893, n. 173).

Gli interessati riuniti in Consorzio provvedono alla costruzione e alla manutenzione delle opere che non possono essere comprese nelle precedenti categorie concernenti la sistemazione dell'alveo o il contenimento delle acque:

a) dei fiumi e torrenti;

b) dei grandi colatori ed altri importanti corsi d'acqua.

Le provincie dovranno concorrere in misura non inferiore ad un sesto, e in egual misura i comuni, nella spesa, detratta la rendita netta patrimoniale dei Consorzi, per la costruzione di nuove opere straordinarie, che importino una spesa sproporzionata alle forze del Consorzio.

Lo Stato potrà concorrere nella costruzione di queste opere, quando sia dimostrato che, pur compresi i contributi dei comuni e delle Provincie, il consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa. In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il quarto della spesa.

SEZIONE VI.

Opere idrauliche di 5ª categoria.

Art. 10.

(Prima parte art. 99 legge 30 marzo 1893, n. 173).

Le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro un corso d'acqua, sono a carico del comune col concorso dei proprietari e possessori interessati, i quali saranno riuniti a modo di Consorzio, sotto l'amministrazione del comune, e contribuiranno in proporzione del rispettivo interesse.

Art. 11.

(Art. 19 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Per la esecuzione tanto delle opere suaccennate, quanto di quelle necessarie a difendere gli abitati di città, villaggi e borgate contro le frane, lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potrà accordare un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa, quando questa sia sproporzionata alle forze del comune e dei proprietari e possessori interessati.

Art. 12.

(Art. 101 legge 30 marzo 1893, n. 173).

I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni e altri beni pubblici e privati, i loro proprietari e possidenti dovranno concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti salvo ad essi il diritto di far concorrere gli altri interessati, secondo le leggi civili, le opere di sistemazione e di difesa non comprese nelle categorie precedenti sui corsi d'acqua di qualunque natura.

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi in conformità del disposto del capo II, quando concorra l'assenso degl'interessati secondo l'art. 21.

Art. 13.

(Art. 100 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

I porti e gli scali sui laghi e fiumi sono a carico dei comuni in cui sono collocati, o di più comuni riuniti in consorzio.

I porti e gli scali lacuali, che soddisfino alle condizioni dell'articolo 2 del testo unico 2 aprile 1885, n. 2095, della legge sui porti, le spiaggie ed i fari, saranno parificati ai porti marittimi nei modi e per tutti gli effetti dalla legge stessa stabiliti.

I porti e gli scali fluviali che interessino alla navigazione internazionale o ad una o più provincie, potranno essere pareggiati ai porti marittimi delle ultime tre classi.

CAPO II.

Disposizioni generiche per le opere di ogni categoria.

Art. 14.

(Art. 102 legge 30 marzo 1893, n. 173 e art. 20 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Le spese per le opere di cui agli articoli 4 e 5 sono obbligatorie rispettivamente per lo Stato, per le provincie, per i comuni e per i proprietari e possessori interessati, quando si tratti di opere classificate in prima o seconda categoria.

Le spese per le opere, di cui all'articolo 7 sono obbligatorie per tutti gl'interessati, quando il Governo, uditi i Consigli provinciali e comunali, abbia stabilita per decreto reale la classificazione di dette opere in terza categoria.

Le spese per le opere di cui agli articoli 9 e 10 possono essere rese obbligatorie con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici quando si tratti di prevenire o di riparare danni gravi ed estesi.

Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato a' termini dell'art. 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

L'Amministrazione pubblica fa eseguire le opere delle prime due categorie; per le altre, salvo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 49 per le opere di 3ª categoria, è riservata all'autorità governativa l'approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro limiti stabiliti dal presente testo unico.

L'approvazione dei progetti per le opere di cui al presente titolo, da parte dell'autorità competente, ha, per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 15.

(Ultimo capoverso, art. 103, legge 30 marzo 1893, n. 173).

Il Ministero dei Lavori Pubblici potrà consentire che ufficiali del Genio civile sieno incaricati, nell'interesse del Consorzio costituito o costituendo, o del comune intessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle tre ultime categorie, ed anche dirigerne i lavori.

Art. 16.

(Art. 21 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Nella legge di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici si determinerà il fondo da stanziarsi annualmente a titolo di concorsi o sussidî dello Stato per effetto del presente testo unico.

L'esecuzione delle varie opere verrà autorizzata con decreto Ministeriale in relazione alla disponibilità di detto fondo.

Art. 17.

(Art. 104 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Sono mantenute, per tutto ciò che non riguarda le spese poste a carico dello Stato e della provincia dal presente testo unico, le convenzioni e le legittime consuetudini vigenti, che in qualche località disponessero diversamente da quanto è prescritto negli articoli precedenti.

Quando tali convenzioni o consuetudini fossero litigiose od incerte, o pel cambiamento delle circostanze fossero rese impraticabili od ingiuste, vengono le medesime rettificate e ridotte conformi alle prescrizioni della presente legge, salvi i diritti agli eventuali indennizzi da esercitarsi innanzi ai tribunali competenti.

SEZIONE I.

Costituzione dei Consorzi.

Art. 18.

(Art. 105 legge 30 marzo 1893, n. 173).

A formare i Consorzi, di cui al capo I, concorrono in proporzione del rispettivo vantaggio i proprietari e possessori (sieno essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie, anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto o indiretto presente o futuro.

I beni predetti saranno classificati per ordine ed in ragione dell'interesse che possono avere nell'eseguimento dei lavori e nella loro conservazione.

I beni patrimoniali dello Stato, delle provincie e dei comuni sono pure compresi nel Consorzio, e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati.

Il contributo a carico diretto delle provincie viene ripartito fra esse in proporzione dell'interesse generale di ciascuna. Il contributo a carico dei comuni viene pure ripartito fra loro in proporzione dell'interesse generale di ciascuno.

Art. 19.

(Art. 106 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Lo Stato, le provincie ed i comuni partecipano al Consorzio come proprietari di beni soggetti a danno ed indipendentemente dalla quota di concorso cui fossero obbligati nell'interesse generale.

Art. 20.

(Art. 107 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti, quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti di impedire i disalveamenti, e finalmente quando i lavori possono coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio.

Art. 21.

(Art. 108 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Ove non esista Consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari ed argini, ne potrà a cura degl'interessati essere promossa la costituzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di un interesse concernente il solo territorio comunale, ed al prefetto in ogni altro caso, gli elementi sufficienti per riconoscere la necessità delle opere, la loro natura e la spesa presuntiva, non meno che l'elenco dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso.

Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni che si vorrebbero soggetti a concorso, e decreta la convocazione di tutti gl'interessati dopo un congruo termine, non minore di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata.

In seguito al voto espresso dagl'interessati comparsi, il Consiglio comunale o rispettivamente il Consiglio provinciale delibera sulla costituzione del proposto consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte.

Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto.

Art. 22.

(Art. 109 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Nel caso di opposizione da parte degl'interessati o di negata omologazione, è aperto l'adito al ricorso, se trattasi di consorzio d'interesse comunale, alla Giunta provinciale amministrativa, o, se trattasi di altro consorzio, al Ministero, che deciderà sentito il Consiglio dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 23.

(Art. 110 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Quando gl'interessi di un Consorzio si estendano a territori di diverse provincie, la costituzione di esso è riservata al Ministero, sentiti i rispettivi Consigli provinciali.

Potrà essere istituito per legge un Consorzio generale di più provincie o di più Consorzi speciali che hanno interesse in un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa, rettificazione, inalveamento, od alla loro manutenzione.

SEZIONE II.

Organizzazione dei Consorzi.

Art. 24.

(Art. 111 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Ordinato e reso obbligatorio il Consorzio, l'assemblea generale degli interessati procede alla nomina di una Deputazione o Consiglio d'amministrazione ed alla formazione di uno speciale statuto o regolamento, e delibera sul modo di eseguire le opere e sui relativi progetti tecnici.

Art. 25.

(Art. 112 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

L'assemblea generale potrà demandare le sue attribuzioni ad un Consiglio di delegati eletti a maggioranza relativa di voti.

Art. 26.

(Art. 114 legge 30 marzo 1893, n. 173).

Un Consorzio istituito per l'eseguimento di un'opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume, torrente o canale, consenta di abbandonare la detta opera; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare, restringere o comunque modificare il Consorzio stesso.

La cessazione o le modificazioni essenziali del Consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo Consorzio.

I terreni destinati al rimboscamento o rinsodamento, agli effetti del presente testo unico, sono senza altra formalità sottoposti al vincolo forestale, e ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 18 della legge 1° marzo 1888, n. 5238 (serie 3ª).

Art. 27.

(Art. 115 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Trattandosi di opere per le quali possono essere chiamati a contribuire lo Stato o le provincie, il Consorzio formatosi regolarmente fa istanza in assemblea generale per ottenere il concorso sovraccennato.

Le relative deliberazioni sono comunicate al Consiglio provinciale ed al Ministero dei Lavori Pubblici per la loro adesione al chiesto concorso.

Qualora il Ministero predetto od il Consiglio provinciale si rifiutino al concorso, il Consorzio potrà reclamare al Re, il quale decide sull'avviso del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici.

Nei casi in cui è assentito il concorso, il Governo e la provincia saranno rappresentati nelle assemblee generali e nei Consigli di amministrazione del Consorzio, e le deliberazioni che importino spesa non saranno valide senza l'approvazione rispettivamente del prefetto o della Deputazione provinciale.

Art. 28.

(Art. 117 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Gli statuti e regolamenti dei Consorzi saranno approvati, omologati e fatti soggetto di ricorso, secondo le norme sancite dagli articoli 21 e 22 per la costituzione dei Consorzi stessi.

Art. 29.

(Art. 118 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

I bilanci dei consorzi sono deliberati dalle assemblee generali o dal Consiglio dei delegati nel caso previsto dall'art. 25, coll'approvazione o del prefetto o della Deputazione provinciale, quando o lo Stato o la provincia concorrano nelle spese.

Le altre deliberazioni delle assemblee generali e del Consiglio d'amministrazione sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei Consigli e Giunte comunali, in quanto dagli speciali statuti e regolamenti non si provveda altrimenti.

Art. 30.

(Art. 119 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

La misura della imposta prediale per ciascun fondo serve di base al riparto dei contributi nei Consorzi, salve le consuetudini e convenzioni speciali, e salvi gli effetti della diversa tangente, come al primo capoverso dell'articolo 18.

Il valore imponibile dei beni indicati nel primo capoverso dell'articolo suddetto sarà determinato dal Consorzio, ed in caso di contestazione, stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa, sentiti gli interessati.

L'esazione delle quote di contributo si farà colle norme e coi privilegi della imposta fondiaria.

Art. 31.

(Prima parte art. 116 e ultima parte art. 175 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

I Consorzi esistenti sono conservati e tanto nella esecuzione quanto nella manutenzione delle opere continueranno a procedere con osservanza delle norme prescritte dalla loro istituzione.

Il Governo promuoverà le istituzioni dei Consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese idrauliche relative alle opere della seconda, della terza e della quarta categoria.

CAPO III.

SEZIONE I.

Disposizioni speciali per le opere idrauliche di 2ª categoria.

Art. 32.

(Art. 1 legge 3 luglio 1875, n. 2600).

Il contributo annuo, che secondo l'art. 6 le provincie e gli altri interessati debbono pagare in parti uguali allo Stato, per le opere idrauliche di 2ª categoria, sarà stabilito per la durata di ogni decennio nella metà della media delle spese occorse nel decennio precedente per le opere medesime.

Esso sarà determinato con decreto Reale, sentiti i Consigli provinciali e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale, terreni e fabbricati.

Similmente le quote annuali che dovranno pagare i singoli Consorzi degl'interessati non dovranno mai superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato.

Le rendite patrimoniali dei Consorzi stabilmente costituite continueranno ad andare in diminuzione del carico complessivo, a sensi dell'art. 6. Le rendite nuove o nuovamente reperibili andranno a tutto favore dei Consorzi.

Qualunque diminuzione si verificasse sopra le dette rendite o patrimoni per fatto dell'Amministrazione pubblica nell'esecuzione dei lavori non darà luogo ad alcuna indennità.

Art. 33.

(Art. 2 legge 3 luglio 1875, n. 2600).

Le provincie ed i Consorzi interessati alle spese, di cui nel precedente articolo, dovranno versare le quote rispettive nelle Casse erariali nei modi e termini della imposta fondiaria.

Non esistendo Consorzi e finchè non siano organizzati a forma di legge, il Governo ha facoltà di provvedere all'esazione della quota spettante alla massa degl'interessati, ripartendola in ragione dell'imposta diretta sui beni compresi nei perimetri stabiliti, a termini dell'art. 175 dellla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.

Tutti i prodotti degli argini e delle golene che fanno parte della rendita patrimoniale dei Consorzi, come nell'articolo precedente, saranno concessi preferibilmente in affitto ai proprietari frontisti, rispettando tutti i diritti legalmente acquisiti dai frontisti stessi o dai terzi.

Art. 34.

(Art. 3 legge 3 luglio 1875, n. 2600).

Le disposizioni dell'art. 32 saranno applicate a commisurare i contributi in tutte le spese per le opere idrauliche di seconda categoria eseguite dopo l'attivazione della legge 20 marzo 1865, allegato *F*.

Art. 35.

(Art. 113 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

I Consorzi istituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria hanno l'esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura, e debbono essere consultati previamente, quando vogliasi procedere ad opere nuove straordinarie.

Nelle rendite e doti dei Cosorzi sono compresi i prodotti degli argini e golene.

Alle rappresentanze di tali Consorzi spetta pure il provvedere pel riparto delle imposizioni, per la loro esazione e pel versamento nelle casse dello Stato.

SEZIONE II.

Disposizioni speciali per le opere idrauliche di terza categoria.

Art. 36.

(Art. 3 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Le quote a carico delle Provincie e dei Comuni saranno in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro, e posti nei rispettivi territori.

Per la misura del contributo i proprietari o possessori potranno essere distinti in più classi, secondo il rispettivo grado d'interesse; ed al riparto del contributo fra gli inscritti in ciascuna classe si provvederà in base alla superficie e alla misura delle imposte principali sui terreni e fabbricati, nelle porzioni di metà in base alla superficie e di metà in base alla misura delle imposte.

I proprietari di ferrovie, strade ed altre opere d'interesse pubblico saranno inscritti in un elenco speciale, e il loro contributo, da calcolarsi nel 20 per cento posto a carico di tutti i proprietari interessati, sarà determinato esclusivamente in ragione dell'utile conseguito o presumibile.

Art. 37.

(Art. 4 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Qualora la domanda per la classifica a termini dell'art. 7 sia presentata dalla Provincia interessata, questa può anche domandare, in seguito a deliberazione del Consiglio provinciale, di ese-

guire essa direttamente le opere di cui all'art. 7.

In tal caso, emesso il decreto di classifica, la Provincia si sostituirà senz'altro al Consorzio degli interessati, di cui all'art. 8, in tutte le operazioni previste dal presente testo unico fino al compimento delle opere, fermi restando i contributi di cui all'articolo stesso.

Art. 38.

(Art. 5 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Il decreto Reale che classifica un'opera nella 3ª categoria rende obbligatoria la costituzione del Consorzio che all'esecuzione della medesima deve provvedere, salvo che non sia il caso di applicare la disposizione dell'articolo precedente.

Entro sei mesi dalla data del decreto Reale, il sindaco del comune nel cui territorio debba eseguirsi l'opera, o quello del comune più interessato per ragione di superficie, quando si tratta di opera che si estende nel territorio di più comuni, od il presidente della Deputazione provinciale, nel caso di cui al precedente art. 37, od infine il prefetto, quando la inscrizione in 3ª categoria sia avvenuta per iniziativa del Governo, dovrà provvedere alla compilazione dell'elenco generale degli interessati che debbono far parte del Consorzio, e ciò a spese ripartibili poi nella misura di cui all'art. 8.

Tale elenco, insieme ad una copia del decreto Reale di classificazione, sarà affisso all' albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di quindici giorni, trascorsi i quali, escluso il caso di cui al precedente art. 37, saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente e di quattro componenti la Commissione amministrativa. Di detta Commissione faranno parte un delegato della provincia eletto dalla Deputazione provinciale e l un delegato del comune eletto dalla Giunta comunale, e, nel caso di più comuni, dalla Giunta del comune più interessato per ragione di superficie.

La Commissione compilerà lo statuto consorziale ed esaminerà i reclami presentati contro l'elenco.

Lo schema di statuto e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti alla deliberazione dell' assemblea generale.

La deliberazione dell'assemblea deve essere nel termine di quindici giorni omologata dal prefetto.

Art. 39.

(Art. 6 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Avverso l'elenco pubblicato a cura della provincia di cui all'art. 37, e avverso la deliberazione dell'assemblea di cui all'art. 38, gl' interessati potranno proporre reclami nel termine di trenta giorni al prefetto.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 40.

(Art. 7 legge 7 luglio 1902, n. 304).

I progetti esecutivi delle opere di 3ª categoria, comprendenti anche i lavori di rimboscamento e di rinsodamento di terreni montani, naturalmente collegati e coordinati colle opere stesse, compilati a cura del Consorzio o della provincia, sono approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, inteso il solo parere delle esistenti Commissioni compartimentali per la sistemazione dei torrenti, quando l'importo delle opere non superi le L. 200,000.

Oltre tale limite, il parere sarà dato da una Commissione centrale, istituita presso il Ministero dei lavori pubblici e composta di tre membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e due del Consiglio forestale.

La vigilanza dei lavori sarà, in ogni caso, affidata al Genio civile con la cooperazione del personale forestale, per quanto concerne le opere di rimboscamento e di rinsodamento.

Art. 41.

(Art. 8 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Nei decreti ministeriali coi quali saranno approvati i progetti esecutivi, verranno stabiliti i perimetri dei beni interessati ed i comprensori nei quali l'opera potrà essere eventualmente divisa; e si determineranno provvisoriamente le quote di spese a carico delle provincie, dei comuni e dei proprietari ed enti interessati.

Negli stessi decreti ministeriali potrà essere ammesso, sentito il Consorzio, che le provincie ed i comuni interessati soddisfacciano le rispettive loro quote in numero maggiore di anni di quello occorrente per l' esecuzione delle opere, ma non superiore di anni 30.

La somma di concorso dello Stato potrà essere corrisposta anche ratealmente secondo il progresso dei lavori, in base al certificato di *nulla osta* da rilasciarsi dall'ufficio del Genio civile, cui è affidata la vigilanza dell'opera ed in rapporto, quando ne sia il caso, alla ripartizione di quest'ultima in comprensori.

Art. 42.

(Primo capoverso art. 105 legge 30 marzo 1893, n. 173).

Per i lavori di rimboscamento o di rinsodamento compresi fra le opere di 3ª categoria, come agli articoli 7 e 8 costituito e reso obbligatorio il Consorzio, sono applicabili le disposizioni del 1° comma dell'art. 6 della legge 1° marzo 1888, n. 5238 (serie 3ª), esclusa però la facoltà ai proprietari di non aderire al Consorzio. In caso d'inadempimento entro i termini assegnati, i lavori saranno fatti eseguire dal Consorzio a spese dei proprietari negligenti.

Art. 43.

(Art. 9 legge 7 luglio 1902, n. 304)

Un'opera di 3ª categoria si ritiene compiuta nell'intero bacino o in uno o più dei comprensori, in cui, giusta l' articolo 41, è stata divisa, quando siano stati eseguiti i lavori secondo i progetti approvati, e, a giudizio esclusivo del Ministro dei Lavori Pubblici, si sia raggiunto lo scopo pel quale se ne fece la classificazione per l'intero bacino o per uno dei comprensori.

Art. 44.

(Art. 10 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Dal giorno in cui sarà stato accertato il compimento dell' intera opera o di parte di essa, ai sensi del precedente articolo, le spese per la manutenzione ordinaria saranno ad esclusivo carico dei proprietari interessati nell'intero Consorzio.

A tale effetto il Consorzio, costituito per la costruzione dell'opera, continuerà ad esistere come Consorzio obbligatorio di manutenzione.

Compiuti i lavori soltanto di uno o più comprensori, i proprietari, oltre la tassa di manutenzione da imporsi secondo il grado d'interesse, continueranno a pagare il contributo stabilito per l'intera opera a termini dell'art. 41.

Le riparazioni straordinarie dell'opera o di parte di essa sono a carico dei proprietari interessati, col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni interessati, nella misura stabilita dal precedente art. 8.

Art. 45.

(Art. 11 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Compiuta l'opera in tutto od in parte, ai sensi dell' art. 43, il Consorzio dovrà procedere alla liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta da ciascun proprietario, distinguendo i terreni secondo la rispettiva classe, a senso dell'art. 36, ed in ragione dell'utile che avranno risentito o risentiranno dalle opere medesime.

In base alla detta liquidazione definitiva, il Consorzio stabilirà, secondo le norme che saranno precisate nel regolamento per la esecuzione del presente testo unico il tempo e i modi coi quali dovranno essere corrisposti i maggiori contributi dai proprietari debitori, e rimborsate le somme ai proprietari creditori.

Art. 46.

(Art. 12 legge 7 luglio 1902, n. 304).

I contributi dei proprietari, tanto per la esecuzione dell'opera quanto per la sua manutenzione e conservazione, costituiscono oneri reali gravanti i fondi, e sono da esigersi con le forme ed i privilegi dell'imposta fondiaria.

Art. 47.

(Art. 13 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Qualora entro sei mesi dalla data del decreto Reale di classificazione, il Consorzio non si costituisca, desso potrà essere costituito d'ufficio, mercè l'opera di un Commissario Regio, il quale eserciterà anche le attribuzioni della Commissione amministrativa con le norme di cui agli articoli 38 e 39.

Art. 48.

(Art. 14 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Ogni qualvolta un Consorzio, sia coi ritardi nell'eseguimento dei lavori, sia coll'inosservanza delle norme stabilite dal presente testo unico e dal proprio statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, può per decreto Reale scioglierne l'amministrazione ed assumere d'ufficio l'esecuzione delle opere.

Dopo un anno dalla data del decreto Reale che ha sciolto l'Amministrazione del Consorzio, i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione dell'assemblea generale per ricostituire l'amministrazione consorziale.

Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento dell'amministrazione consorziale, i proprietari interessati non potranno chiederne la ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell'ultimo decreto Reale.

Art. 49.

(Art. 15 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Ogni qualvolta un Consorzio non sia in grado di funzionare a causa di deficienza di mezzi, lo Stato avocherà a sè la costruzione delle opere e potrà:

a) consentire che il contributo dei proprietari sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di trenta, nei modi indicati dall'art. 41;

b) concedere la stessa facilitazione alle provincie e ai comuni interessati, i quali però dovranno rilasciare, in conformità della legge 19 aprile 1872, n. 759, tante delegazioni annuali sulle sovrimposte ed altri cespiti diretti quante volte rampresentano il contributo annuo rispettivo.

In tali casi il pagamento delle rate annuali comincierà con l'inizio dei lavori. Questi ultimati, la ripartizione delle quote sarà stabilita in base alla spesa effettivamente occorsa.

Art. 50.

(Art. 16 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Compiuta d'ufficio l'opera in tutto od in parte, e fatti i conguagli di cui all'art. 45, lo Stato continua ad esigere direttamente, fino alla totale estinzione del credito, le quote a carico delle provincie, dei comuni e dei proprietari interessati.

Esige pure dai proprietari interessati le quote necessarie per sopperire alle spese di manutenzione.

Art. 51.

(Art. 17 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Sui ricorsi prodotti contro la determinazione del perimetro dei beni interessati e la ripartizione delle quote provvisorie e definitive di cui agli articoli 41 e 45, sarà provveduto per R. decreto, udita la Commissione centrale di cui all'art. 40.

Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato, a' termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

Art. 52.

(Art. 18 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Spetta alla sola autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche ed alle buone regole dell'arte.

In caso di espropriazione, totale o parziale, permanente o temporanea, di fondi, o quando vi fosse ragione di risarcimento di danni dipendenti dalla esecuzione o dall'esercizio delle opere, qualunque sia la coltura o l'industria che si esercita sul fondo, le indennità e i danni saranno valutati a termini delle vigenti leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 53.

(Art. 22 legge 7 luglio 1902, n. 304 e art. 10 legge 30 giugno 1904, n. 293).

Alla provincia od alle provincie interessate in opere di 3ª categoria potrà essere data facoltà, quando lo consiglino speciali ragioni di convenienza, di eseguire direttamente le opere col concorso dello Stato, addossandosi anche l'onere dei contributi posti a carico dei comuni e dei proprietari o possessori interessati.

In questo caso la provincia o le provincie dovranno altresì assumersi l'onere della successiva manutenzione delle opere a termini dell'art. 44.

Eguale facoltà potrà essere data al comune od ai comuni interessati in opere di terza categoria.

In tal caso, fermo restando il contributo provinciale, il comune od i comuni interessati dovranno addossarsi l'onere dei contributi posti a carico dei proprietari o possessori interessati e quello della successiva manutenzione.

Art. 54.

(Art. 23 legge 7 luglio 1902, n. 304).

La Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio e gl'Istituti che esercitano nel regno il Credito fondiario potranno concedere mutui ai Consorzi, ai comuni e alle provincie per far fronte al pagamento delle opere idrauliche classificate in 3ª categoria, purchè prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i Consorzi di bonificazione e d'irrigazione.

Art. 55.

(Art. 24 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Gli uffici del Catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei Consorzi, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

Art. 56.

(Art. 25 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle opere già classificate in 3ª categoria, a termini della legge 30 marzo 1893, n. 173, delle quali non era cominciata od era tuttora in corso l'esecuzione all'epoca in cui entrò in vigore la legge del 7 luglio 1902, n. 304.

CAPO IV.

Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche

Art. 57.

(Art. 120 legge 30 marzo 1893, n. 173).

I progetti per modificazione di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, quantunque d'interesse puramente consorziale o privato, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto.

I progetti saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, quando si tratti di opera che interessi notevolmente il regime del corso d'acqua; quando si tratti di costruire nuovi argini; e infine quando concorrano nella spesa lo Stato o le provincie.

Art. 58.

(Art. 121 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Sono eccettuati i provvedimenti temporanei di urgenza, per i quali si procederà in conformità di speciali disposizioni regolamentari a questi casi relative.

Sono eccettuate altresì le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo.

Le questioni tecniche che insorgessero circa la esecuzione di queste opere saranno decise in via amministrativa dal prefetto

con riserva alle parti, che si credessero lese dalla esecuzione di tali opere, di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragioni.

Art. 59.

(Art. 122 legge 30 marzo 1893, n. 173).

Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche o private, sulla domanda che venisse fatta dalle Amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette Amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione

Allorchè le Amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

Art. 60.

(Art. 123 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Le rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di cui all'art. 4 ed il chiudimento dei loro bracci, non possono in alcun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale o per decreto ministeriale, in esecuzione della legge del bilancio annuo; per i fiumi e torrenti, di cui agli articoli 7 e 9, l'autorizzazione sarà data con decreto reale, sentiti previamente gl'interessati.

Per decreto reale saranno permesse le nuove inalveazioni e rettificazioni di rivi e scolatori pubblici, quando occorra procedere alla espropriazione di proprietà private, ferme le cautele e disposizioni stabilite nella legge di espropriazione per utilità pubblica.

Art. 61.

(Art. 125 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Il Governo del Re stabilisce le norme da osservarsi nella custodia degli argini dei fiumi o torrenti, e nell'eseguimento dei lavori, così di loro manutenzione, come di riparazione o nuova costruzione; e così pure stabilisce le norme per il servizio della guardia, da praticarsi in tempo di piena, lungo le arginature, che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato.

Art. 62.

(Art. 126 legge 30 marzo 1893, n 173).

In caso di piena o di pericolo d'inondazione, di rotte di argini, di disalveamenti od altri simili disastri, chiunque, sull'invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa, somministrando tutto quanto è necessario e di cui può disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe la spesa, o di coloro a cui vantaggio torna la difesa.

In qualunque caso d'urgenza, i comuni interessati, e come tali designati o dai vigenti regolamenti o dall'autorità governativa provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto, quel numero di operai, carri e bestie che verrà loro richiesto.

Dal momento che l'ufficio competente del Genio civile avrà stabilito servizio di guardia o di difesa sopra un corso d'acqua, nessuna autorità, corporazione o persona estranea al Ministero dei Lavori Pubblici potrà, senza essere chiamata o incaricata dal Genio civile, prendere ingerenza nel servizio, nè eseguire o far eseguire lavori, nè intralciare o render difficile in qualsiasi modo l'opera degli agenti governativi Per l'ordine pubblico è sempre riservata l'azione all'autorità politica.

CAPO V.

Scoli artificiali.

Art. 63.

(Art. 127 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Se i terreni manchino di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale.

In tali casi, salvo sempre l'effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto, avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spe e i canali di scolo, di difendere i fondi attraverso dei quali essi passano, e di risarcire i danni che possano in ogni tempo derivarne.

Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura, costruzione e manutenzione dei canali di disseccamento, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie all'eseguimento dei lavori di bonificamento dei terreni paludosi o vallivi, e per la innocuità di essi lavori, sia che i bonificamenti si facciano per asciugamento o per colmata.

Art. 64.

(Art. 128 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti o migliorie dei terreni, sono a carico esclusivo dei proprietari.

Art. 65.

(Art. 129 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

I possidenti interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensorî quanti possono essere determinati dalla comunanza d'interessi o dalla divisione territoriale del Regno.

I fondi che godono del benefizio di uno scolo comune formano un solo comprensorio; se però l'estensione e le circostanze del canale così richiedano, lo scolo potrà essere diviso in più tronchi, ed ogni tronco avrà il suo comprensorio.

Art. 66.

(Art. 130 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Ogni comprensorio costituirà un consorzio, la istituzione, modificazione ed amministrazione del quale sarà regolata dalle norme contenute in questo testo unico sulle opere lungo i fiumi e torrenti.

Art. 67.

(Art. 131 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

La proprietà delle paludi, in quanto al suo esercizio, è sottoposta a regole particolari, e per il loro bonificamento si provvede con legge speciale.

CAPO VI.

Della navigazione e trasporto dei legnami a galla.

Art. 68.

(Art. 140 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

La navigazione è l'oggetto principale a cui servono i laghi, i canali ed i fiumi navigabili. A questo primo fine sono subordinati tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque, e gli usi a cui possono queste applicarsi.

Art. 69.

(Art. 141 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

La navigazione nei laghi, fiumi e canali naturali è libera.

Sui canali artificiali è regolata dalle legittime consuetudini esistenti o da disposizioni di leggi e regolamenti speciali.

Art. 70.

(Art. 142 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Si riguardano come navigabili per l'applicazione del presente testo unico quei fiumi o quei tronchi di fiume sui quali la navigazione è presentemente in costante esercizio. Un prospetto di questi fiumi e canali sarà pubblicato per decreto Reale.

Quando convenga estendere il detto esercizio ad altri fiumi o tronchi di fiume, la dichiarazione della loro attitudine alla navigazione, e quindi la classificazione loro fra i fiumi o tronchi di fiume navigabili per l'oggetto preaccennato, sarà fatta per legge.

Art. 71.

(Art. 143 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini ed opifici, o per derivazioni d'acque, non potrà ottenerne la permissione dal Governo, salvo nel caso che esse siano riconosciute di nessun pregiudizio

alla navigazione, o che la libertà e sicurezza di questa possa facilmente guarentirsi con opportune disposizioni o cautele, che saranno prescritte nell'atto di concessione.

Perciò nelle chiuse stabili, che servono alle derivazioni od al movimento degli opifizi, dovrà lasciarsi aperta una bocca, o callone, pel passaggio delle barche, le cui modalità nei singoli casi saranno determinate dal Ministero dei Lavori Pubblici, il quale potrà anche in ogni tempo prescriverví quelle variazioni di forma e di posizione che le mutazioni del corso delle acque rendessero necessarie o convenienti nell'interesse della navigazione.

Art. 72.

(Art. 144 legge 20 marzo 1865, allegato *F*)

I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitù della via alzaia, detta anche d'attiraglio o di marciapiede.

Dove la larghezza di questa non è determinata da regolamenti e consuetudini vigenti, s'intenderà stabilita a metri 5. Essa, insieme alla sponda fino al fiume, dovrà dai proprietari esser lasciata libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio d'uomini e di bestie da tiro.

Le opere dell'adattamento e della conservazione del piano stradale sono a carico dello Stato. Però i guasti provenienti dal fatto dei proprietari del terreno saranno riparati a loro spese.

In caso che per corrosione del fiume si debba trasportare la via alzaia, lo sgombro del suolo dagli alberi e da ogni altro materiale sarà fatto a spese dello Stato, restando a disposizione del proprietario gli alberi ed i materiali medesimi.

Art. 73.

(Art. 145 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Ogni qualvolta negli alvei dei fiumi navigabili vengano a manifestarsi ostacoli impedienti la libera o sicura navigazione, o dipendenti dal fatto dei privati, l'autorità amministrativa provinciale, premesse le opportune verificazioni, dà le disposizioni necessarie per garantire ed all'uopo ristabilire la compromessa libertà e sicurezza, e nei casi d'urgenza provvede per l'esecuzione immediata a carico dei privati suddetti.

Art. 74.

(Art 146 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

L'esercizio dei porti, o ponti natanti, o chiatte, o ponti di barche, qualunque sia il sistema di loro stabilimento sui fiumi navigabili, non dovrà recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio alla navigazione, al quale effetto gli esercenti dovranno conformarsi alle consuetudini e regolamenti in vigore, nonchè alle prescrizioni ed ordini che nella specialità dei casi potessero emanare dal prefetto.

Art. 75.

(Art. 147 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Chiunque, munito dell'opportuna autorizzazione, intenda di collocare nuovi molini natanti con chiuse o senza chiuse sopra un fiume navigabile, è obbligato ad osservare tutte le cautele e condizioni che l' autorità amministrativa provinciale crederà conveniente di prescrivergli, acciocchè non venga recato impedimento alla libera e sicura navigazione.

Art. 76.

(Art. 148 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Quando, per conseguenza di variazioni nel corso dei fiumi navigabili, o per altra cagione qualunque, la navigazione sarà impedita o resa incomoda o pericolosa dai molini natanti, verranno fatte ai medesimi ed alle chiuse quei ripari ed altre opere reputate opportune, ed, occorrendo, saranno detti molini traslocati per ordine del prefetto, ed anche remossi per disposizione Ministeriale.

Art. 77.

(Art. 149 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Le darsene ed opere relative, ed in generale i luoghi di approdo destinati ad uso pubblico, sono posti sotto l'ispezione dell'autorità provinciale per tutto quanto concerne alla sicurezza delle barche, alla facilità dell' imbarco e sbarco dei viaggiatori, del carico e scarico delle merci, ed alla conservazione di questo in buono stato di servizio.

Art. 78.

(Art. 150 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Le discipline per la navigazione dei laghi, fiumi e canali sono determinate dai regolamenti vigenti.

Le variazioni che tornasse utile di apportare ad essi, saranno fatte per decreto Reale, sentiti i consigli provinciali.

Art. 79.

(Art. 151 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Nei fiumi, laghi e canali non potrà esercitarsi la navigazione coi piroscafi senza averne ottenuta la concessione dal Governo.

Art. 80.

(Art. 152 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, rivi, canali e laghi, tanto in tronchi sciolti od annodati, quanto con zattere, non potrà farsi senza licenza speciale.

Questa licenza viene accordata dall'autorità provinciale, sentite le Amministrazioni dei comuni sul territorio dei quali dovrà farsi il trasporto, e gli uffizi del Genio civile e della ispezione forestale.

Art. 81.

(Art. 153 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Il trasporto dei legnami a tronchi sciolti sarà permesso solo là dove si riconoscerà non essere esso praticabile con zattere, od in tronchi annodati in forma di zattera.

Art. 82.

(Art. 154 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili, i legnami debbono venire annodati o disposti in zattere.

Nelle forme, nelle dimensioni e nella condotta delle zattere si osserveranno i regolamenti stabiliti per la navigazione dei fiumi e canali.

Art. 83.

(Art. 155 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Quando i legnami che si vorranno mettere a galla dovranno percorrere i territori di più provincie, il prefetto di quella in cui comincia la fluitazione dovrà, prima di accordare il permesso, comunicare la relativa domanda ai prefetti delle altre provincie per le loro osservazioni.

Art. 84.

(Art. 156 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

I permessi di fluitazione non possono essere dati se prima i richiedenti non si saranno obbligati con atto formale, e mediante cauzione, a uniformarsi a tutte le condizioni imposte loro dal relativo decreto, ad osservare puntualmente le leggi ed i regolamenti gabellari, ovunque ne sia il caso, e finalmente a risarcire tutti i danni che il trasporto dei legnami, per una causa qualunque, e così anche, malgrado l'osservanza delle ordinate precauzioni, potesse recare tanto ai terreni quanto ai fabbricati, ai molini natanti, alle barche, alle chiuse, agli argini, ai ripari, ai ponti e ad altre opere di pubblica o privata pertinenza, con inondazioni, corrosioni, rotture, od in qualsivoglia altro modo.

Art. 85.

(Art. 157 legge 20 marzo 1865, allegato *F*)

Il Ministero dei Lavori Pubblici pronunzierà definitivamente tanto sulle opposizioni dei comuni, quanto sui ricorsi dei richiedenti ai quali fosse stata rifiutata la concessione.

Art. 86.

(Art. 158 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

I decreti di concessione saranno pubblicati in tutti i comuni, i territori dei quali dovranno essere percorsi dai legnami. Le autorità locali, gli uffici del Genio civile e gli agenti dell'Amministrazione forestale invigileranno sulla osservanza delle imposte condizioni.

Art. 87.

(Art. 159 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Se varie domande venissero fatte ad un tempo per trasportare

legnami a galla sopra lo stesso corso d'acqua, spetterà all' autorità amministrativa che concede il permesso lo stabilire quando dovranno eseguirsi le varie fluitazioni, e l' ordine nel quale dovranno eseguirsi, in modo che le necessarie operazioni possano regolarsi senza confusioni e senza pregiudizio dei concessionari.

Art. 88.

(Art. 160 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Nelle fluitazioni a tronchi sciolti, i concessionari potranno imprimere su quelli un marchio speciale, per cui possano essere riconosciuti e all'uopo rivendicati a tutti gli effetti di ragione.

È tuttora conservato l'uso della restituzione mediante compenso dove esso trovasi in vigore.

Art. 89.

(Art. 161 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Qualunque proprietario o possessore di terreni, qualunque utente di acque correnti, qualunque esercente di molini, chiuse, porti o ponti natanti od altri edifizi, è tenuto a lasciar sempre passare i legnami galleggianti dei quali fosse debitamente autorizzato il trasporto, non meno che le persone destinate a dirigerne od invigilarne la condotta, mediante il pagamento di quell' indennità che sarà convenuta col concessionario, o, in caso contrario, determinata dall'autorità competente.

Art. 90.

(Art. 162 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini, rimangono di proprietà di chi li ha posti in regolare fluitazione, e saranno dal medesimo ripresi, mediante preventivo avviso al possessore del fondo, e corresponsione di quella indennità cui esso avrà diritto a termini di equità e giustizia.

Art. 91.

(Art. 163 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Tutte le questioni relative ai diritti di proprietà, di possesso o di servitù, od a risarcimento di danni che fossero per sorgere in relazione alle precedenti disposizioni sui trasporti di legnami a galla, e non avessero potuto definirsi amichevolmente fra le parti, saranno demandate alle competenti autorità giudiziarie, senza che per ciò possano essere sospesi o ritardati i detti trasporti, purchè regolarmente autorizzati.

Art. 92.

(Art. 164 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

È mantenuta la osservanza dei regolamenti speciali in vigore per l'esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, laghi o canali dello Stato, finchè non si provvede in conformità dell'art. 78.

CAPO VII.

Polizia delle acque pubbliche.

Art. 93.

(Art. 165 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorchè in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.

Art 94.

(Art. 166 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dal prefetto, sentiti gl' interessati.

Art 95.

(Art. 167 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde, nei casi previsti dall'art. 58, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino nè alterazione al corso ordinario delle acque, nè impedimento alla sua libertà, nè danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto.

Art 96.

(Art 168 legge 20 marzo 1865, allegato *F*)

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque

Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere

b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.

Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde.

d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le Amministrazioni dei comuni interessati e l'Ufficio del Genio civile;

e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessorî come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessorî come sopra, e manufatti attinenti;

h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonchè sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessorî,

k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

m) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari

Art 97

(Art 169 legge 20 marzo 1865, allegato *F*)

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con spe-

ciale permesso del prefetto o sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera *c*);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino a fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f) la conversione delle chiuse temporanee di derivazione delle acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili, e l'alterazione del modo di loro primativa costruzione;

g) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;

h) gli scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità amministrativa;

i) le variazioni nella forma e posizione delle chiuse stabili o rialzamento di queste, e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni dai rivi, scolatori e canali pubblici, od all'esercizio dei molini ed altri opifizi su di essi stabiliti;

k) la ricostruzione, tuttochè senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali demaniali;

l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo sempre l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati.

Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati essere lesi;

n) l'occupazione delle spiaggie dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh'esse che possano promuoverne il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

Art. 98.

(Art. 170 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Non si possono eseguire, se non con ispeciale autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici, e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazione dei fiumi e torrenti in chiuse stabili;

b) le variazioni della forma e della posizione sì delle bocche di derivazione, come delle chiuse stabili, ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste;

c) le opere alle sponde dei fiumi e torrenti che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni;

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici o canali demaniali, di chiuse od altra opera stabile per le derivazioni, di ponti, ponti canali o botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti;

f) lo stabilimento di nuovi molini natanti, conservate le discipline e le consuetudini vigenti nelle diverse località.

Art. 99.

(Art. 21 legge 10 agosto 1884, n. 2644).

Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi d'acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idraulich di 2ª categoria.

Art. 100.

(Art. 171 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari saranno puniti a termini delle vigenti leggi penali.

Art. 101.

(Art. 172 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

È facoltativo all'autorità amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri.

Potrà però ai proprietari delle golene essere conceduto di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall'autorità suddetta nell'intento di evitarne il taglio.

CAPO VIII.

Disposizioni transitorie relative alle acque pubbliche.

Art. 102.

(Art. 173 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Sono conservati i comprensori o circondari d'imposizione, ed Consorzi esistenti sotto qualunque nome per gli scoli di cui al capo V.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, sentiti gl'interessati ed il Consiglio provinciale, potrà decretare quelle modificazioni o addizioni che reputasse opportune ai singoli comprensori, per conformarli alle prescrizioni dell'art. 65.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.
Il Ministro dei Lavori Pubblici
TEDESCO.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto della provincia di Caserta, col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di Carità di Pontecorvo;

Veduti gli atti, ed il voto della Giunta Provinciale Amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed il regolamento amministrativo per la sua esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di Carità di Pontecorvo è sciolta, e la temporanea gestione è affidata alla locale Giunta Municipale.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 22 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 15 settembre 1904, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Contursi (Salerno).*

SIRE!

Una recente inchiesta ha accertato che l'Amministrazione comunale di Contursi procede irregolarmente.

Il disordine dell'ufficio municipale si è aggravato dopo la morte del segretario, e ciò non pertanto gli amministratori non si decidono a nominare il successore. L'igiene è trascurata in modo deplorevole; il servizio della nettezza urbana non esiste, così tutte le vie, meno qualcuna, sono divenute dei depositi di materie immonde. Le scuole sono situate in locali indecenti; per lasciare il vecchio cimitero, non più rispondente alle prescrizioni della legge nè ai bisogni locali, se ne è costruito uno nuovo che vi risponde anche meno, onde continui lamenti da parte della popolazione. Si aggiunga che per manco di manutenzione le vie trovansi in condizioni disastrose; per il che vi furono animate discussioni in Consiglio, ad onta delle quali però nulla si è fatto per evitare, si dice, che fossero accertate le usurpazioni di suolo pubblico che si persiste a tollerare.

Mentre tutti gli altri servizi obbligatorî sono del pari lasciati in abbandono si sperpera il pubblico danaro sotto parvenza di legalità, in ispese facoltative ed anche inutili. D'altra parte si sostengono giudizî affatto temerarî all'unico intento di indebolire le file degli avversari dell'Amministrazione, facendo intanto sottostare il Comune alle gravi conseguenze della soccombenza. Inoltre si trascura la riscossione di rilevanti e numerosi crediti del Comune verso i contabili succedutisi in quest'ultimo trentennio, e ciò per ragioni di partito.

Malgrado gli eccitamenti della Prefettura, gli amministratori non di altro si mostrano solleciti che di afforzarsi al potere, commettendo all'uopo atti di vendetta e di favoritismo.

Ond'è che, essendo vano sperare nella efficacia dei mezzi ordinarî, si rende necessario far ricorso ad un eccezionale provvedimento.

Mi onoro pertanto sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, l'unito schema di decreto che scioglie il Consiglio comunale di Contursi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Contursi, in provincia di Salerno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Guglielmo Gazzera è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a' termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 15 settembre 1904, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Latiano (Lecce).*

SIRE!

Il giorno 14 corrente mese hanno avuto luogo, in Latiano, le elezioni generali per la ricostituzione del Consiglio comunale dopo un periodo di gestione straordinaria durata sei mesi; se non che il nuovo Consiglio, riunitosi il giorno 20, ed udita la lettura della relazione del commissario, ha deliberato di dimettersi in massa, adducendo motivi che dimostrano chiaramente il suo proposito di non voler assumere l'amministrazione del comune.

Ritenuto intanto che sarebbe inopportuno indire subito le nuove elezioni generali, poichè non se ne otterrebbe alcun risultato, si rende indispensabile procedere nuovamente alla nomina di un R. commissario, al che provvede l'unito schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma Augusta di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Latiano, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Gennaro Greco è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ELENCO *degli Italiani deceduti in* ***Buenos-Ayres*** *nel mese di luglio* ***1904.***

Arcuri Rosa, d'anni 85 — Altieri Cecilia, id. 76 — Alfano Nicola, id. 73 — Alberti Manuele, id. 44 — Amano Pietro, id. 40 — Amerille Filiberto, id. 60 — Arrigoni Natalina, id. 53 — Acquarella Michele, id. 85 — Agnelli N. — Agostini N. — Amabile Domenico, id. 40 — Albino Lorenzo, id. 82 — Aurelio Salvatore, id. 25 — Allara Carlo, id. 58.

Bruno Francesco, d'anni 45 — Bellottini Giacomo, id. 66 — Bottini Angela, id. 60 — Benvenuti N. — Brovo Martino, id. 53 — Bollo Anna, id. 73 — Bognoni Giuseppe, id. 62 — Bianchi Giacinto, id. 58 — Belgrano Biagio, id. 23 — Barbieri Antonio, id. 74 — Boggiano Raimondo, id. 57 — Branchi Francesco, id. 62 — Ballotta Felice, id. 80 — Bancalari Stefano, id. 67 — Bartolo Riccardo, id. 64 — Bosio Giuseppe, id. 75 — Borghi Giovanni, id. 52 — Bianchini Fernando, id. 44 — Bezon Giulio, di 6 mesi — Babrico Francesco, d'anni 64 — Balgera Celidonia, id. 49 — Burghi Camillo, id. 21.

Cavia Pietro, d'anni 30 — Carizzi Emilia, id. 21 — Cattaneo Antonio, id. 54 — Castelli Teresa, id. 78 — Cerrato Angelo, id. 84 — Cortese Anna — Castellini Maria, id. 52 — Camardi Maria, id. 63 — Cerbani Ettore, id. 25 — Cangiani Salvatore, id. 5 — Capparelli N. — Coracci Donato, id. 51. — Castelli Luigi, id. 75 — Castagnino Pietro, id. 45 — Cavallero Virginia, id. 44 — Camen Giuseppe, id. 37 — Camone N. — Capurro Andrea, id. 78 — Castro Giovanni — Cierciovano Nicola, id. 28 — Carlelli Maria, id. 74 — Colello N. — Caninelli Teresa — Castelli Carlo, id. 63 — Caffaro Margherita, id. 57 — Curta Ossola, id. 80 — Crotta Bernardo, id. 47 — Croce N. — Corbella Gaudenzio, id. 54 — Criagnoia Carlo, id. 60 — Caputo Rosa, id. 75 — Cupido Giuseppe, id. 38 — Cheffer Giuseppe, id. 61.

De Caroli Angela, d'anni 35 — De Rosa Teresa, id. 55 — Della Giovanni Maria, id. 59 — Di Lene Alfonso, id. 60 — Dotemenica Luigi, id. 55 — De Luca A., id. 32 — Durazzo Vincenzo, id. 54 — De Cristoforo Giovanni, id. 28 — Dionisio Ettore, id. 50 — De Micheli Angelo, id. 85 — Donelli Pietro, id. 29 — D'Angelo Giuseppe, id. 70 — Denutalli Rosa, id. 17 — Durst Antonia, id. 71 — Dalvano Domenico, id. 80 — Di Leo Salvatore, id. 41 — Dacenzo Giovanni, id. 93 — Di Agostino Luigia, id. 35 — Del Tenco Arduini, id. 65 — De Negri Maria, id. 43 — De Luca Rosa, id. 40.

Eusebi Ermelindo, d'anni 29 — Elena Agostino, id. 78 — Esposito Filippo, id. 72.

Faltavini N. — Franchini Carlo, d'anni 45 — Facio Giovanni, id. 70 — Faldi Antonio, id. 25 — Fabrezzi N. — Frontini N. — Fortuna Caterina, id. 92 — Fiorentino Raffaele, id. 45 — Felola Luigi, id. 60 — Frontini Giovanni, id. 56.

Giuliani N. — Giovanola Giacomo, d'anni 74 — Gandio Concetta, id. 19 — Galgani Felice, id. 30 — Gandolfo Antonio, id. 74 — Guisoni Antonio, id. 77 — Garibotti Teresa, id. 72 — Galatro N. — Grassi Filippo, id. 41 — Gallo Gennaro, id. 40 — Gallina Giuseppe, id. 44 — Gastando Giovanni, id. 60 — Gatto Pietro, id. 45 — Gallo Giuseppe, id. 35 — Griego Carmen, id. 54 — Greatti Francesco, id. 42 — Gardella Pasquale, id. 66 — Gandolfo Amelia, id. 23 — Giuliano Vittorio, id. 45 — Galleano Angela, id. 32 — Gaitano Felice, id. 74 — Guglielmi Fortunata, id. 40 — Gagliano N. — Gargano Giuseppe, id. 63 — Gualco N. — Giliberti Celidonia, id. 65.

Iannone Maria, d'anni 60 — Indelicato Salvatore, id. 43.

Lombardo Francesco, d'anni 35 — Laudani Filippo, id. 57 — Legino Teresa, id. 37 — Lavagno Carolina, id. 64 — Lavagetti Pietro, id. 45 — Lingè Pietro, id. 50 — Lomna Anna, id. 57 — Lapinto N. — Lagomarsino Andrea, d'anni 42 — Lista Nicola, id. 39.

Molinari Giovanni, d'anni 32 — Molineri Giuseppe, id. 72 — Moro Giovanni, id. 80 — Magistre Giuseppe, id. 55 — Magnasco Giovanni, id. 29 — Merello Maria, id. 36 — Morso Paolo, id. 44 — Mauro Felice, id. 41 — Melani Antonio, id. 37 — Mignaco Giovanni, id. 74 — Morini Maria, id. 63 — Mastriota Francesco, id. 40 — Maino Pasquale, id. 37 — Modarotti Giuseppe, id. 54 — Morchi Giacono, id. 56 — Modena Raffaele, id. 41 — Massera N. — Mancinelli Stefana, id. 6 — Martini Giovanni, id. 22 — Maggio N. — Micheli Lorenzo, id. 90 — Mirabello Domenico, id. 48 — Macchis Giovanni, id. 66 — Mandelli Giovanni, id. 54 — Molinari Pietro, id. 57 — Marchiso Maria, id. 57.

Nicolini Maria, d'anni 29 — Notaro Michele, id. 64.

Orlandini Cesare, d'anni 28 — Olivari Michele, id. 64.

Papi Giovanni, d'anni 58 — Pessagno N. — Pollo Carolina, id. 57 — Pastoriza N. — Parrone Rachele, id. 31 — Paternostro Rocco, id 50 — Pomarosa Teresa, id. 54 — Poggio Isabella, id. 51 — Passabugna Oliviero, id. 78 — Pignataro Antonio, id. 58 — Ponsi Cherubino, id. 58 — Pogliani Caterina, id. 72 — Podestà Giuseppe, id. 66 — Penna Agostino, 55 — Pulicci Agapita, id. 29 — Paoletti Pasquale, id. 63 — Petrolini Cirillo, id. 58 — Palomba Silvia — Perrignola Antonio, id. 53 — Pirate Carmelo, id. 51 — Pupolo Maria, id. 68 — Papolo Pietro, id. 42 — Palazzo N. — Polimanti Pilato, id. 50 — Podestà Vittorio, id. 12 — Pranno Pasquale, id. 80 — Pugliese Domenico, id. 27.

Roncoroni Carlo, d'anni 64 — Rimoldi Gerolama, id. 70 — Risso Emanuele, id. 87 — Rocco Michele, id. 33 — Rodriguez Maria, id. 34 — Renguli Angela, id. 58 — Rosatta Anna, id. 55 — Raimondi Ettore, id. 30 — Rispoli Rosa, id. 48 — Raveglia Giuseppe, id. 58 — Riva Giovanni, id. 75 — Russo Francesco, id. 35 — Ricagno Caterina, id. 48 — Rosciano Maria, id. 64 — Romano N.

Sabbione Carlo, d'anni 69 — Sagallini Antonio, id. 39 — Scabone Nunzio, id. 50 — Strada Pietro, id. 41 — Schelotto Gerolamo, id. 38 — Sobelli Giovanni, id. 45 — Sander Giovanna, id. 35 — Spasari N. — Sivori Francesco, id. 51 — Solari Caterina, id. 35 — Schiaffino Antonio, id. 40 — Scapusi Giovanni, id. 42 — Serino Teresa, id. 72 — Soledi Domenico, id. 32 — Signani Paolo, id. 71 — Sorrentino Nicola, id. 28.

Tassani Salvatore, d'anni 47 — Tanusio N. — Tagliani N. — Tarsitani Luigi, id. 79 — Tognini Giovanni, id. 62 — Terani Angelo, id. 51 — Tenca Luigi, id. 42.

Urani Angelo, d'anni 53 — Usset Pietro, id. 49.

Vidale Maria, d'anni 45 — Veneri Domenico, id. 57 — Villa Angela, id. 52.

Zanetti N. — Zaccone Giovanni, d'anni 36.

MINISTERO DELL' INTERNO

Commissione Reale pel credito comunale e provinciale

Comune di Pescara in provincia di Chieti

Riscatto del debito derivante dal prestito in obbligazioni

AVVISO DI CONVOCAZIONE.

Ai termini ed agli effetti degli articoli 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, e 24 del relativo regolamento 24 dicembre 1900, n. 501, ed in virtù delle facoltà delegategli dalla R. Commissione pel credito comunale e provinciale, nella seduta del 5 andante mese, il sottoscritto convoca i portatori delle obbligazioni e delle cedole scadute del comune di Pescara, in provincia di Chieti, all'adunanza che avrà luogo presso la R. prefettura di Milano il giorno 25 corrente, alle ore 10.

Nella detta adunanza il delegato della Commissione offrirà ai creditori a saldo d'ogni loro avere, liquidato a tutto il 31 dicembre 1904 e non oltre il 65 % del valore nominale delle obbligazioni e delle relative cedole scadute e non prescritte.

Rimane inteso poi che le operazioni di riscatto avranno principio appena ultimate le formalità relative, e che sulle somme convenute in via di transazione decorrerà l' interesse del 4 % all'anno a datare dal 1° gennaio 1905 fino al giorno in cui sarà pubblicato l'avviso per la presentazione dei titoli.

Si avverte inoltre che, trascorsi tre mesi dal giorno della presentazione dei titoli, avvenuta in seguito dell'avviso predetto, senza che siasi effettuato il pagamento relativo, decorreranno parimenti gli interessi nella suindicata misura.

Salva l'approvazione dei Ministeri dell' Interno e del Tesoro, la transazione sarà valida quando venga accettata da tanti creditori che rappresentino almeno tre quarti dei debiti dichiarati transigibili.

Nel caso in cui la seduta andasse deserta per mancanza di numero legale, ne sarà tenuta un'altra in giorno da destinarsi, secondo l'avviso che verrà ripetuto. In questa seconda adunanza basterà a rendere obbligatoria per tutti la transazione, il consenso della maggioranza dei crediti rappresentati.

Gl'interessati potranno intervenire personalmente all'adunanza o farsi rappresentare da apposito delegato, munito di regolare procura; ed il possesso delle obbligazioni e cedole verrà comprovato mediante l'esibizione materiale dei titoli o d'un certificato di deposito dei titoli medesimi presso una delle sedi succursali od agenzie della Banca d'Italia, o presso altri Istituti di credito, aventi sede nel Regno e regolarmente riconosciuti, od anche mediante atti di deposito, rilasciati da pubblici notai.

Tali certificati redatti in doppio esemplare (uno dei quali in carta da bollo da cent. 60, verrà restituito, dopo l'adunanza, all'esibitore, l'altro in carta semplice sarà trattenuto dalla Presidenza) dovranno riportare, per ogni titolo, il rispettivo numero di emissione delle obbligazioni e l' indicazione delle cedole semestrali.

Roma, 6 ottobre 1904.

Il presidente
SANDRELLI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E AFFARI GENERALI

Personale del Ministero.

Con R. decreto del 2 giugno 1904:

Sono annullate, in seguito a decisione della IV sezione del Consiglio di Stato, le nomine ad ufficiale d'ordine di 2° classe di:

Scaramella Remigio — Baranger Alessandro — Fornari Giuseppe — Baccini Giuseppe — De Filippi Leonardo — Duranti Valentino — Ponso Silvestro — Cortesi Romolo — Senise Vincenzo — Maspes Basilio — Di Carlo Saverio e Culcasi Vito.

Con R. decreto del 26 giugno 1904:

Culcasi Vito è nominato vice segretario di ragioneria di 2ª classe con lo stipendio di L. 2000.

Bossoli Guglielmo — Ciao Antonino — Pieri Massimo — Lerz Tommaso — Benatti Giovanni — Pareto Vincenzo — Nebbiai Luigi — Monteleone Francesco — Ricci Augusto — Cervelli Gaetano e Vassallo Francesco, ufficiali d'ordine di 3ª classe con lo stipendio di L. 1500, sono promossi alla 2ª classe con lo stipendio di L. 1800.

De Meo Raimondo — Iacobellis Vincenzo — Miranda Eduardo — Jennace Domenicangelo — Vago Adamo — Cordero Felice — Vittone Tommaso — Alfonso Giovanni — La Cava Vincenzo e Bettini Alfonso, ufficiali di scrittura di 1ª classe, sono nominati ufficiali d' ordine di 3ª classe con lo stipendio di L. 1500.

Con R. decreto del 18 luglio 1904:

Matteucci Antonio, ufficiale d'ordine di 2ª classe è promosso reggente ufficiale d'ordine di 1ª classe.

Con R. decreto del 25 luglio 1904:

Bruno Beniamino, capo sezione di 1ª classe è collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Rossi Attilio è nominato vice segretario di 2ª classe nella carriera amministrativa.

Con R. decreto del 1° agosto 1904:

Musiani Francesco e Olivieri Giuseppe, ufficiali d'ordine di 3ª classe, sono promossi alla 2ª classe.

Con R. decreto del 4 agosto 1904:

Stavolo Carlo, capo sezione di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe.

Cancellieri Antenore, segretario di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe.

Rosati Vincenzo, segretario di 3ª classe, è promosso alla 2ª classe.

Vivarelli Pio, vice segretario di 2ª classe, è promosso segretario di 3ª classe.

Zambra Romedio, vice segretario di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe.

Olivieri Gaspare, è nominato, in seguito a concorso, vice segretario di 2ª classe.

Biblioteche.

Con R. decreto del 18 luglio 1904:

Gnoli Tommaso e Costa Paolo, reggenti sotto bibliotecari di 4ª classe, sono nominati sotto bibliotecari di 4ª classe.

Rossi Eugenio, sotto bibliotecario di 3ª classe, collocato in aspettativa per motivi di salute.

ISTRUZIONE SECONDARIA TECNICA

Scuole Tecniche.

Con decreto Ministeriale del 1° luglio 1904:

Sono nominati professori reggenti nella R. scuola tecnica di Città di Castello:

Bondi Giuseppe, per la lingua italiana.

Chiari Augusto, per la matematica.

Serafini Silvio, per la lingua francese.

Palazzi Elmo, per il disegno.

Biondi Ulrico, per la storia e geografia.

Sono nominati professori incaricati nella scuola tecnica suddetta:

Gualterotti Gualtiero, per la computisteria.

Baldeschi Guglielmo, per le scienze naturali.

Con decreto Ministeriale del 10 settembre 1904:

Assenza Vincenzo, incaricato di scienze naturali nella scuola tecnica di Augusta, è collocato in aspettativa per motivi di salute.

EDUCAZIONE FISICA E MORALE

Convitti nazionali.

Con decreto Ministeriale del 30 giugno 1904:

Avancini prof. Arturo, direttore del ginnasio di Cividale, è incaricato dell'ufficio di rettore del convitto di detta città.

Con decreto Ministeriale del 27 agosto 1904:

Rafanelli sacerdote Antonio, cessa dall'incarico di direttore spirituale nel convitto di Salerno.

Con decreto Ministeriale del 31 agosto 1904:

A Monaco Pietro, la sospensione inflitta all'istitutore è limitata a sei mesi, e dal 1° agosto 1904 egli è richiamato in servizio ed è destinato al convitto di Cosenza con lo stipendio e grado di cui era provveduto,

Educatorii, Conservatorii e Collegi.

Nel Collegio Reale femminile di Poggio Imperiale di Firenze.

Con decreto Ministeriale del 30 aprile 1904:

Tedeschi Adelaide, vice direttrice, è riammessa al godimento dell'assegno personale di L. 200.

Con decreto Ministeriale del 9 agosto 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio di:

Prunai Virgilio, maestro titolare di pianoforte.

ANTICHITA' E BELLE ARTI

Musei, scavi e monumenti.

Con R. decreto del 2 agosto 1904:

Serafini Agostino, custode nel ruolo del personale per i musei, le gallerie e gli scavi di antichità, è collocato a riposo per anzianità di servizio e per età avanzata.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,272,496 e 1,243,874 d' iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 135 complessive al nome di Baschenis Alessandro, Guido, Elisa o Lisetta, Clotilde, Teresa o Teresina ed Annetta o Annita di *Alessandro*, minori, sotto la patria potestà del padre e sotto la curatela speciale di Bottini Giacomo di Giovanni e figli nascituri di Massabò Caterina fu Giacomo, moglie di *Alessandro* Baschenis, sotto detta curatela, domiciliati a Genova, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Baschenis Alessandro, Guido, Elisa o Lisetta, Clotilde, Teresa o Teresina ed Annetta o Annita di *Giuseppe*, minori, sotto la patria potestà del padre e sotto la curatela speciale di Bottini Giacomo di Giovanni e figli nascituri di Massabò Caterina fu Giacomo moglie di *Giuseppe* Baschenis, sotto detta curatela, domiciliati a Genova, veri proprietari delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 ottobre 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,329,645 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 300, al nome di Marchesiello *Giovannina Lucia* fu Vincenzo, nubile, vincolata per reddito militare pel matrimonio da contrarsi dalla titolare con Vernier Giovanni di Lorenzo, maresciallo dei Reali carabinieri, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Marchesiello *Lucia Anna Giovanna* fu Vincenzo, nubile, col medesimo vincolo, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 ottobre 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Debito dei comuni di Sicilia 5 0[0, N. 6452 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 54.06, e N. 6453 d'iscrizione sui registri stessi per L. 41.44, al nome di *Megale* Emanuela fu Diego vedova di Russo Ascanio, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi alla signora *Micali* Emanuela fu Diego vedova di Russo Ascanio, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 16 settembre 1904.

Per il Direttore Generale
A. CASINI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *Pubblicazione*).

Il signor Luciano Villani ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 1375 ordinale, n. 33,398 di protocollo e n. 507,998 di posizione, statagli rilasciata dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, in data 29 dicembre 1885, in seguito alla presentazione di quattro cartelle della rendita complessiva di L. 255, Consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1886.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnata al signor Luciano Villani l'attestazione dell'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 6 ottobre 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Il signor Grilloni avv. Mario fu Giuseppe ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3330 ordinale, n. 3024 di protocollo e n. 16,183 di posizione, statagli rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Milano in data 27 giugno 1904, in seguito alla presentazione di n. 4 cartelle della rendita complessiva di L. 300, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1904.

A' termini dell'art. 334 del vigente Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Grilloni avv. Mario fu Giuseppe il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 14 settembre 1904.

Per il Direttore Generale
A. CASINI.

Direzione Generale del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d' importazione è fissato per oggi 7 ottobre in lire 100.00.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio).*

6 ottobre 1904

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	103,80 52	101,80 52	102.74
4 % *netto*	103 63 33	101 63 33	102,56 81
3 ½ % *netto*	101,76 35	100,01 35	100 83 14
3 % *lordo*	73,26	72,06	73,22 05

CONCORSI

R. Conservatorio di musica di Napoli

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso per ammissione di alunni nei seguenti corsi:

Scuole maschili.

Composizione (Sezione Armonia), posti 18 - esterni.

Canto, posti 11 - ad uno dei quali è annessa una borsa di studio.

Pianoforte, posti 3 - esterni.

Organo, posti 5 - esterni.

Arpa, posti 3 - esterni.

Violino, posti 3 - dei quali uno interno gratuito.

Viola, posti 2 - esterni.

Violoncello, posti 7 - esterni.

Contrabbasso, posti 4 - esterni.

Flauto e congeneri, posti 5 - dei quali due interni gratuiti.

Oboe e congeneri, posti 4 - esterni.

Clarinetto e congeneri, posti 3 - dei quali due interni gratuiti.

Fagotto e congeneri, posti 5 - dei quali uno interno gratuito.

Corno, posti 4 - dei quali uno interno gratuito.

Tromba, posto 1 - esterno.

Trombone, posti 4 - dei quali uno interno gratuito.

I posti gratuiti sono assegnati a quei concorrenti che riportino la media di punti 9.50 nell'esame del corso principale e di punti 8.50 negli esami complementari in modo che si abbia una media generale di punti 9.

I posti semigratuiti sono assegnati a coloro che raggiungano la media di punti 8.50 nel ramo principale e di 8 nei complementari.

Gli altri approvati prescelti potranno essere ammessi nel Convitto a pagamento o frequentare le scuole come alunni esterni.

A norma dello statuto del R. Conservatorio possono essere aggregati a questi esami, per concorrere ai posti interni gratuiti o semigratuiti anche gli alunni appartenenti all'Istituto come esterni o come convittori a pagamento.

I concorrenti che aspirano ai posti interni di qualsiasi specie, non debbono aver superato l'età di anni 14, a meno che non siano già in Convitto a pagamento o semigratuiti e che concorrano per trasformare il loro posto o che siano stati convittori nello scorso anno scolastico e si espongano per riguadagnare il posto al quale non furono riconfermati.

I posti gratuiti e semigratuiti sono riservati ai giovani che siano cittadini italiani.

A parità di merito sono preferiti i candidati più giovani e meno provveduti di beni di fortuna, quelli che siano già ulunni del Conservatorio ed i figli di artisti benemeriti dell'arte musicale.

I posti gratuiti e semigratuiti devono essere confermati anno per anno, secondo il regolamento del R. Istituto.

Gli alunni a posti gratuiti e semigratuiti pagano un diritto di entrata di L. 180 all'atto dell'ammissione.

La retta per gli alunni a posti semigratuiti è di L. 400 annue pagabili a rate trimestrali anticipate.

Gli alunni a posto pagante, nel Convitto, pagano un diritto di L. 180 all'atto dell'ammissione ed una retta annua di L. 800, a rate trimestrali anticipate.

Sono a carico degli allievi a pagamento le spese di vestiario, uniforme, biancheria, istrumenti, testi musicali e letterari. I giovani ammessi ai posti semigratuiti debbono provvedere solo al corredo di biancheria ed al vestiario.

La borsa di studio messa a concorso, è di L. 50 mensili.

Per conseguire la borsa di studio occorrono gli stessi requisiti e le stesse punteggiature stabilite per i posti interni gratuiti, meno l'età che non è fissata al massimo di 14 anni.

La borsa di studio deve essere anche riconfermata di anno in anno e cessa col finir degli studi.

Il governatore del R. Conservatorio si riserba il diritto di invitare tutti o alcuni di coloro ai quali siano state assegnate le borse di studio ad entrare nel Convitto, quando ne abbia capienza, come convittori gratuiti, rinunziando al pagamento mensile in contanti.

Scuole femminili.

(Per sole alunne esterne).

Canto, posti 8.

Pianoforte, posti 2.

Violino, posto 1.

Tutti gli alunni esterni e le alunne pagano L. 60 annue divise in otto rate mensili anticipate di L. 7,50 ognuna. Debbono provvedersi d'istrumenti e di testi musicali e letterarî.

Per l'ammissione al primo anno di ciascun corso il candidato deve dar ragione della propria attitudine a seguire con frutto gli studî musicali con qualche prova elementare per la speciale materia alla quale concorre, e deve saper leggere correttamente l'italiano e scrivere sotto dettato nella stessa lingua.

Per ciascuno degli anni successivi l'esame è secondo i programmi vigenti nel Conservatorio.

L'età minima di ammissione è di anni 9, tranne per la classe di canto che è di anni 17 pei maschi e di 16 per le femmine.

L'età massima pel primo anno del corso di:

Composizione (sezione armonia) è di anni 13;

Pianoforte, arpa, violino, viola e violoncello, id. 12;

Contrabbasso, id. 15;

Flauto, oboe, clarinetto, fagotto, trombone, tromba e corno, id. 14;

Canto: pei maschi, id. 21 e per le femmine, id. 20.

Per gli anni successivi l'età massima dev'essere in proporzione di quella stabilita per il primo anno.

Gli aspiranti debbono, non più tardi del 10 ottobre p. v., presentare domanda su carta da bollo da centesimi 50 al Governatore del R. Conservatorio corredandola dei seguenti documenti legalizzati:

Atto di nascita.

Attestato di vaccinazione o rivaccinazione.

Attestato di sana costituzione.

Attestato recente di buona condotta rilasciato dall'autorità municipale.

Certificato di cittadinanza italiana per coloro che aspirano ai posti gratuiti o semigratuiti o alla borsa di studio.

Certificato degli studi fatti, nel quale sia dichiarato l' Istituto pubblico o privato o l' insegnante dal quale il candidato proviene.

Per gli aspiranti nati fuori la provincia di Napoli la fede di nascita deve essere vistata dal presidente del Tribunale di origine e gli altri documenti dal prefetto della provincia. I documenti provenienti dall'estero, oltre il bollo a cui sono soggetti, debbono essere vistati dal Ministero degli Affari Esteri.

Nella domanda devesi dichiarare la speciale materia e l'anno di corso al quale si aspira ad essere iscritto e si deve indicare il domicilio del concorrente.

Gli esami cominceranno il 15 ottobre p. v. alle ore 8 antimeridiane.

Napoli, 27 settembre 1904.

Visto:
Il governatore
Duca E. DEL BALZO.

Il direttore
G. MARTUCCI.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Tutte le notizie che giungono dall'Estremo Oriente fanno prevedere prossima una nuova sanguinosa battaglia nei pressi di Mukden. Colossali forze s'addensano verso la capitale della Manciuria, sia da parte dei russi per difenderla che da parte dei giapponesi per impadronirsene.

Quale sarà l'esito della battaglia non è prevedibile; ma, quale che esso si sia, non condurrà alla fine della guerra.

Malgrado l'opinione pubblica dei popoli civili, che con orrore assistono a tanto spargimento di sangue, entrambi i belligeranti sono ben lungi dall'accennare di porre termine alla guerra e si preparano anzi a proseguirla per anni.

Ed il presidente del Consiglio dei ministri del Giappone, conte Okuma, ha voluto prevenire di ciò la popolazione con un pubblico discorso che pronunciò ieri a Tokio. Egli disse che il Giappone deve essere preparato ad una lunga guerra della quale è impossibile determinare la durata.

Aggiunse credere che una guerra di due anni importerebbe una spesa totale di due miliardi di *yens*, cioè 40 *yens* per abitante.

L'oratore esortò il paese a risparmiare le proprie forze e le proprie risorse, ed espresse il suo inalterabile convincimento nel successo finale.

Queste parole del conte Okuma non saranno certamente accolte con piacere dai membri del Congresso per la pace, riunitosi a Boston, nè saranno tali da indurre il Presidente Roosevelt a dar corso a quelle idee di mediazione espresse dal Ministro degli esteri degli Stati-Uniti d'America, sig. Hay, nell'inaugurare il Congresso stesso.

* * *

L'*Agenzia Reuter* comunicò ieri mattina una nota ufficiosa ai giornali di Londra, annunciando che è stato firmato il trattato tra la Francia e la Spagna, relativo al Marocco. Nel comunicato è detto che il trattato si connette alla convenzione anglo-francese dell'aprile 1904 ed è stato concluso sulla linea della convenzione anglo-francese. Ogni particolare dei negoziati che precedettero la conclusione del trattato venne comunicato al Governo inglese.

I limiti nei quali la Francia e la Spagna proseguiranno la loro politica di penetrazione pacifica nel Marocco, sono precisati in modo distinto. Attualmente non si tratta d'alcuna ripartizione del paese poichè il Marocco rimane sotto la sovranità del Sultano. I diritti commerciali e politici dell'Inghilterra sono rigorosamente rispettati. Durante il corso delle trattative i governi interessati hanno dato prova del più vivo desiderio di concludere un accordo soddisfacente che ora è stato raggiunto.

I governi di Londra, di Parigi e di Madrid accolgono con grande soddisfazione i termini del nuovo trattato, il quale contiene parecchie clausole segrete che non saranno pubblicate; e lecito sarebbe il dire che sono state introdotte modificazioni considerevoli alle domande francesi e spagnuole dopo l'inizio delle trattative.

* * *

A Belgrado si preparano nuovi festeggiamenti per la consacrazione del Re Pietro, che avverrà domenica prossima nella chiesa dello storico convento di Zitcha. Dopo le feste il Re farà il suo viaggio in Bulgaria.

L'agente diplomatico bulgaro a Belgrado sig. Hessaptchief si è recato a Sofia per avere le necessarie istruzioni sulle modalità della visita che il Re farà, ad Euxinograd, al principe Ferdinando.

* * *

La visita che il Principe Giorgio, governatore di Creta, ha fatto nello scorso mese a varî Governi europei, non sembra che abbia dato tutti i frutti che egli ne sperava, specie per quanto riguarda l'annessione dell'isola alla Grecia.

Le speranze che egli aveva fondato sull'appoggio dello Czar, suo amico d'infanzia, sono riuscite vane, ed il *Deutsche Warte* assicura che a Pietroburgo gli si sarebbe chiaramente detto che le Potenze non ritengono il momento opportuno per cambiare la situazione politica dell'isola; però sarebbero disposte di fare ai cretesi la concessione di una modifica alla costituzione nel senso di renderla simile a quella del Regno di Grecia. Questa riforma consoliderebbe il partito governativo e toglierebbe all'opposizione l'argomento principale di cui usa nella lotta contro il Governo del Principe.

Secondo l'*Information*, di Creta, il viaggio del Principe aveva pure lo scopo di realizzare un prestito per la costruzione di ferrovie e strade rotabili nell'isola, e dicesi che sia in ciò riuscito ad ottenere l'assenso delle Potenze protettrici del nuovo regime cretese.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Associazione pel movimento dei forestieri. — Il Consiglio della sezione romana della benemerita Associazione pel movimento dei forestieri, nella sua adunanza plenaria, tenuta l'altra sera, ha portato la sua attenzione sul grave tur-

bamento economico prodotto all'Italia dal troppo frequente succedersi di scioperi, rilevando specialmente che il recente sciopero generale, fatto tralignare dall'azione di elementi torbidi, ha potuto produrre in alcuni centri incalcolabili danni al paese ed in special modo alla stessa classe operaia nel cui nome lo sciopero fu promosso; ha rilevato però, con soddisfazione, che la condotta della classe operaia romana non ha minimamente turbato, in quell'occasione, l'ordine della Capitale.

Il Consiglio ha fatto voto che la presidenza centrale dell'Associazione nazionale per il movimento dei forestieri, inviti le sezioni ed i Comitati dipendenti, le Camere di commercio ed arti del Regno, le Federazioni operaie, le Camere del lavoro, le Associazioni commerciali, industriali, agricole e quelle consimili di carattere economico a determinare quale azione e quali mezzi di propaganda possano proporsi in un'apposita conferenza nazionale che dovrà esser tenuta in Roma, per ottenere:

1. Che l'azione legislativa, liberalmente intesa, iniziata provvidamente con le leggi sui probi-viri, sul lavoro notturno, sugli infortuni, sulla tutela sanitaria, sulla protezione della vecchiaia, sull'ufficio del lavoro, che compendia questa feconda opera di miglioramento sociale, continui efficacemente ad agevolare sempre il conseguimento del benessere delle classi meno agiate.

2. Che gli scioperi siano proclamati soltanto pel trionfo di legittimi interessi economici e non per l'imposizione di finalità politiche o partigiane.

3. Che così chi dirige gli scioperi, come le masse che vi partecipano, abbiano chiara la persuasione che lo sciopero costituisce arma civile e legittima del proletariato, per la conquista di miglioramenti morali ed economici, ma che la sua forza effettiva e duratura sta nella legale ed onesta resistenza, non nella violenza.

4. Che nei conflitti economici tra capitale e lavoro preceda alla proclamazione dello sciopero il tentativo del pacifico concordato e il deferimento preventivo delle vertenze all'arbitraggio.

5. Che in ogni caso il Governo tuteli vigorosamente le minoranze, difenda il diritto al lavoro, protegga l'ordine pubblico, impedisca con tutti i mezzi civili di cui dispone che la libertà sia violata.

La presidenza centrale dell'Associazione si riunirà subito per decidere in merito a questa proposta della Sezione Romana.

Congresso di medicina a Roma. — Il Congresso di medicina interna, che, come fu preannunziato, si terrà in Roma dal 24 al 27 corr., sarà presieduto dall'on. prof. Guido Baccelli.

Le adesioni pervenute alla Segreteria del Comitato (Padova, via Anghinoni, 3) sono già moltissime, e gli argomenti in discussione, sulla fisico-chimica nei suoi rapporti con la medicina clinica, sulle infezioni di origine nascosta e sui riflessi pupillari, destano vivo interesse tra gli studiosi.

Le scuole universitarie saranno largamente rappresentate; sono infatti preannunciati importanti lavori clinici e sperimentali dei professori De Renzi, Maragliano, De Giovanni, Bozzolo, Queirolo, Galvagni, Patella, Fedeli, Gaboi, Giuffrè e di molti altri.

Inoltre il Comitato ordinatore, aderendo al desiderio espresso da parecchi medici condotti, ha deliberato di destinare una seduta alla trattazione d'interessi professionali.

Le comunicazioni scientifiche devono essere inviate al prof. Lucatello, dell'Università di Padova, prima del 10 corr.

Furono accordati ai congressisti ribassi ferroviari che vanno dal 40 al 60 0[0, secondo le percorrenze, e i limiti di tempo per i viaggi sono dal 15 ottobre al 5 novembre

Come è noto il Congresso sarà inaugurato nella grande aula della Sapienza a Roma, il 24 corr.

Accademia di Santa Cecilia. — La direzione dell'Accademia di Santa Cecilia avverte che sono aperte le iscrizioni alla scuola di recitazione, diretta da Virginia Marini, e si chiuderanno il 20 ottobre. Per maggiori schiarimenti rivolgersi all'Accademia stessa.

Da Milano a Parigi. — Col 1° ottobre corrente è stata istituita una nuova comunicazione ferroviaria da Milano a Parigi (via Gottardo) con un treno direttissimo in partenza da Milano, alle 11.35, ed in arrivo a Parigi alle 7.40 del mattino successivo.

Tale nuova corrispondenza viene ad essere la più celere, impiegandosi con essa due ore in meno che attualmente nell'intero viaggio.

I danni del fuoco. — Nella notte sopra ieri, a Campli (Teramo) si sviluppò un violentissimo incendio nella chiesa già cattedrale di quella città. Il fuoco distrusse completamente la cripta con la statua della protettrice che vi si conservava. Distrusse pure quadri ed arredi sacri d'oro e d'argento con pietre preziose e danneggiò affreschi di valore.

I danni sono rilevantissimi

Le autorità e la forza pubblica si recarono sul luogo del disastro.

La causa dell'incendio si attribuisce alla rottura di una lampada che era stata posta sopra un altare.

La chiesa venne provvisoriamente chiusa.

Marina militare. — La R. nave *Vespucci*, con a bordo S. A. R. Ferdinando di Savoia, Principe di Udine, è giunta ieri a Jaffa, e proseguirà prossimamente pel Pireo.

La R. nave *Liguria*, comandata da S. A. R. il Duca degli Abruzzi, giunse ieri a Thursday Island.

Movimento commerciale. — Il giorno 5 corr. furono caricati nel porto di Genova 1134 carri, di cui 498 di carbone per i privati e 96 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 267, dei quali 180 per imbarco.

Marina mercantile. — È giunto il 5 corrente ad Hong-Kong, proveniente da Bombay, il piroscafo *Capri* della N. G. I. Da Santos ha proseguito ieri, proveniente dal Plata, il piroscafo *Ravenna* della Società « Italia ».

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 6 — Il Consiglio sanitario ha ordinato la revoca delle misure sanitarie decretate per le provenienze da Smirne, ove da dieci giorni non è stato constatato alcun nuovo caso di peste bubbonica.

PIETROBURGO, 6. — Secondo informazioni ufficiali 111 persone furono colpite dal colera a Baku; fra il 27 settembre ed il 4 corr. vi furono 61 decessi.

A Saratoff, durante lo stesso periodo, furono colpite 13 persone, delle quali 5 morirono.

MUKDEN, 6. — L'ammiraglio Alexeieff è giunto stamane per conferire col generale Kuropatkine.

PIETROBURGO, 6. — I giapponesi scavano trincee su tutto il fronte nella regione di Mukden, e fortificano soprattutto le posizioni all'est della ferrovia, valendosi a tal uopo anche delle truppe della riserva asiatica.

La voce che il generale, barone Stackelberg, sia stato esonerato dal comando del 1° corpo di Siberia, è priva di fondamento.

La Lega pel movimento generale scolastico russo-francese ha conferito medaglie a dieci allieve delle scuole medie femminili di Mosca.

PRAGA, 6. — *Dieta* — I deputati tedeschi riprendono l'ostruzionismo.

Il Governatore esprime la speranza che il Governo ed i rappresentanti delle nazionalità czeca e boema riusciranno a mettersi di accordo per evitare una crisi economica.

PIETROBURGO, 6. — Il generale Sakharoff telegrafa che il 4 corrente quattro compagnie di fanteria ed uno squadrone di cavalleria giapponesi attaccarono gli avamposti russi in vicinanza

della stazione di Hua-lin e li costrinsero a ritirarsi. Furono inviati subito rinforzi di fanteria e cavalleria che, eseguendo un movimento aggirante, respinsero i giapponesi, dopo vivo combattimento, fino alla stazione di A-du-san-pu.

Le perdite giapponesi furono considerevoli; le perdite russe non si sono ancora potute constatare.

TOKIO, 6. — La squadra giapponese che blocca Port Arthur ha catturato alcune giunche cariche di provvigioni che cercavano di entrare nella rada.

Dalle indicazioni fornite dagli equipaggi e dalle prove trovate a bordo risulta che esiste una flottiglia di ottanta giunche adibite a servizi che costituiscono una violazione del blocco.

Partendo dalle vicinanze di Inkeu, malgrado la vigilanza dei giapponesi, molte giunche giungono fino alle linee russe.

Nella parte meridionale del Liao-tung vi sono numerosi punti di sbarco ove le giunche arrivano di notte.

Si sospetta che le giunche abbiano introdotte munizioni nella piazza forte, ma finora nelle centinaia di giunche che sono state fermate e perquisite non se ne sono trovate.

PIETROBURGO, 6. — Due telegrammi, l'uno da Tokio e l'altro da Ce-fu, annunziano che la squadra russa ha fatto una sortita da Porto-Arthur ed ha impegnato battaglia colla flotta giapponese.

Lo Stato Maggiore della Marina dichiara di non avere alcuna informazione al riguardo.

PIETROBURGO, 6. — Il corrispondente della *Birshewja Wiedomosti* telegrafa da Mukden, in data di ieri, dicendo che dai lavori che si stanno facendo si può arguire che il generale Kuropatkine non ha intenzione di abbandanare Mukden. Le avanguardie giapponesi hanno ogni giorno scaramuccie con la cavalleria del generale Mitschenko, ma si tratta finora di fatti d'arme senza importanza.

TOLOSA, 6. — Nel pomeriggio è stato inaugurato il primo Congresso radicale-socialista, alla presenza di mille delegati.

I congressisti hanno approvato l'invio di un telegramma di felicitazione al Gabinetto Combes per la sua politica anticlericale.

BASILEA, 7. — Un incendio è scoppiato stamane fra le 2 e le 3 nel Teatro della Città.

Verso le 4 l'interno del teatro era completamente distrutto. I pompieri non riescono a domare l'incendio.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 6 ottobre 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	755,67.
Umidità relativa a mezzodì	64.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	$^3/_4$ nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 22°,1.
	minimo 13°,0
Pioggia in 24 ore	goccie.

6 ottobre 1904.

In Europa: pressione massima di 767 sulla Spagna, minima di 740 sulla Norvegia meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 a 4 mill.; temperatura poco variata; alcune pioggie al sud e Sicilia.

Barometro: minimo a 759 all'estremo nord, massimo a 762 al sud-Sardegna.

Probabilità: cielo vario al sud, nuvoloso con alcune pioggie altrove; venti moderati o freschi tra sud e ponente; Tirreno qua e là agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 6 ottobre 1904.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	coperto	calmo	20 8	15 6
Genova	coperto	calmo	20 4	16 4
Massa Carrara	$^1/_4$ coperto	calmo	20 1	12 8
Cuneo	$^3/_4$ coperto	—	19 0	13 0
Torino	$^3/_4$ coperto	—	19 8	11 5
Alessandria	coperto	—	21 7	11 3
Novara	—	—	—	—
Domodossola	coperto	—	22 0	9 2
Pavia	coperto	—	24 1	9 2
Milano	coperto	—	22 3	12 4
Sondrio	coperto	—	21 7	13 0
Bergamo	coperto	—	20 2	13 0
Brescia	coperto	—	22 0	13 5
Cremona	coperto	—	21 8	11 9
Mantova	nebbioso	—	21 9	13 8
Verona	coperto	—	27 0	21 5
Belluno	$^3/_4$ coperto	—	20 6	12 8
Udine	coperto	—	20 6	13 3
Treviso	nebbioso	—	22 2	12 8
Venezia	coperto	calmo	20 3	15 1
Padova	$^1/_4$ coperto	—	20 5	12 5
Rovigo	nebbioso	—	23 0	14 9
Piacenza	$^3/_4$ coperto	—	22 0	12 0
Parma	coperto	—	23 1	14 1
Reggio Emilia	$^1/_2$ coperto	—	21 5	13 0
Modena	$^1/_2$ coperto	—	21 6	12 6
Ferrara	$^1/_2$ coperto	—	21 5	14 1
Bologna	$^1/_4$ coperto	—	20 5	15 2
Ravenna	sereno	—	20 4	11 0
Forlì	sereno	—	20 2	13 2
Pesaro	sereno	calmo	19 5	12 6
Ancona	$^1/_4$ coperto	calmo	19 0	14 5
Urbino	sereno	—	16 5	12 6
Macerata	$^1/_4$ coperto	—	18 8	13 8
Ascoli Piceno	sereno	—	20 0	12 5
Perugia	$^3/_4$ coperto	—	20 0	11 0
Camerino	$^1/_4$ coperto	—	18 3	11 5
Lucca	nebbioso	—	21 5	11 2
Pisa	$^1/_4$ coperto	—	23 0	9 5
Livorno	$^1/_4$ coperto	calmo	23 4	13 0
Firenze	sereno	—	21 2	11 9
Arezzo	nebbioso	—	20 7	10 5
Siena	nebbioso	—	19 0	11 4
Grosseto	—	—	—	—
Roma	coperto	—	22 6	13 0
Teramo	$^1/_4$ coperto	—	18 0	11 9
Chieti	sereno	—	17 6	8 5
Aquila	$^1/_4$ coperto	—	16 9	9 3
Agnone	sereno	—	13 2	9 0
Foggia	sereno	—	19 5	14 2
Bari	$^1/_4$ coperto	calmo	20 6	15 3
Lecce	$^1/_4$ coperto	—	24 6	15 5
Caserta	$^1/_4$ coperto	—	21 3	14 2
Napoli	$^1/_4$ coperto	calmo	20 2	15 5
Benevento	$^1/_2$ coperto	—	20 0	12 8
Avellino	sereno	—	17 9	9 4
Caggiano	$^1/_4$ coperto	—	17 0	10 6
Potenza	$^1/_4$ coperto	—	16 4	10 7
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	coperto	—	15 0	8 2
Reggio Calabria	sereno	calmo	24 0	18 0
Trapani	$^1/_2$ coperto	legg. mosso	23 4	—
Palermo	$^1/_4$ coperto	calmo	25 8	13 7
Porto Empedocle	sereno	calmo	24 0	16 0
Caltanissetta	$^3/_4$ coperto	—	21 0	12 8
Messina	$^1/_2$ coperto	calmo	25 3	17 4
Catania	sereno	calmo	23 9	15 8
Siracusa	$^1/_4$ coperto	calmo	25 4	15 2
Cagliari	$^3/_4$ coperto	legg. mosso	25 3	10 0
Sassari	$^3/_4$ coperto	—	22 0	15 7

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*